



PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE MEDITERRANEAN
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA MEDITERRANEE

الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL MEDITERRANEO

STATUTO E REGOLAMENTI¹

Traduzione a cura degli Interpreti-Traduttori della Camera dei Deputati

(ultima versione al 4 giugno 2021)

¹ Nel presente Statuto e nei Regolamenti, i termini “parlamentare”, “delegato”, “membro”, “associato”, “osservatore”, “invitato speciale”, “esperto”, “Segretario generale”, “funzionario” e qualsiasi altra carica si intendono riferiti ad individui di entrambi i sessi.



PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE MEDITERRANEAN
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA MEDITERRANEE

الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

INDICE

STATUTO

Natura e obiettivi

Composizione

Struttura

Assemblea

Ufficio di Presidenza

Commissioni permanenti

Commissioni ad hoc

Segretariato

Prerogative e Immunità

Emendamenti allo Statuto

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Organi

Membri

Credenziali

Elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza

Presidente

Vicepresidenti

Sessione annuale

Sessioni straordinarie

Ordine del giorno

Resoconti

Registro delle presenze

Punti di emergenza

Diritto di parola

Procedure di voto

Diritto di voto

Numero legale

Commissioni permanenti

Mandato delle Commissioni permanenti

Lingue dell'Assemblea

Membri Associati

Osservatori e Ospiti Speciali

Osservazione elettorale

Segretariato

Chiusura dell'Assemblea

Emendamenti agli articoli del Regolamento

*Condizioni che disciplinano la concessione del titolo di Membro Onorario dell'Assemblea
Parlamentare del Mediterraneo*

Prerogative dei Membri Onorari

Presidente Onorario dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

Condizioni per il conferimento del titolo di Presidente Onorario

Prerogative del Presidente Onorario

*Condizioni che disciplinano la concessione del titolo di Segretario Generale Onorario
dell'Assemblea*

Prerogative del Segretario Generale Onorario dell'Assemblea

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

Mandato

Presidenza

Relatori

Ordine del Giorno – Ordine dei Dibattiti - Relazioni

Emendamenti

Diritto di Parola - Disciplina - Mozioni Procedurali

Votazioni - Numero Legale - Maggioranze

Segretariato

Adozione e modifica del Regolamento

REGOLAMENTO DEL SEGRETARIATO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

Applicabilità

Esercizio Finanziario

Bilancio

Stanziamenti

Costituzione di Fondi

Fondi

Altre Entrate

Deposito dei Fondi

Investimento di Fondi

Controllo Interno

Approvvigionamenti

Contabilità

Revisione Contabile Esterna

Risoluzioni che implicano Spese

Disposizioni Generali

STATUTO

Adottato per consenso il 7 febbraio 2005 , Nauplia (Grecia) e l'11 settembre 2006, Amman (Giordania), emendato il 26 giugno 2007, Rabat (Marocco), il 24 novembre 2007, St Julians (Malta), l'8 dicembre 2008, Nizza (Francia) e il 21 febbraio 2013 e 28 novembre 2019, Roma (Italia)

Natura ed obiettivi

Articolo 1

L'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (qui di seguito: l'Assemblea o l'APM) è l'istituzione parlamentare che riunisce i Parlamenti di tutti i paesi del bacino del Mediterraneo su una base di eguaglianza.

Articolo 2

1. L'Assemblea è un'organizzazione internazionale, autonoma, interstatale, con propria personalità e capacità giuridica. Essa è stata creata a seguito delle decisioni sovrane assunte dai Parlamenti nazionali dei paesi del bacino del Mediterraneo. L'APM gode dello status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (Risoluzione della AG ONU A/64/124 del 16 dicembre 2009).
2. L'Assemblea si basa sul lavoro pionieristico condotto dall'Unione Interparlamentare (UIP) attraverso il processo della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo (CSCM). Essa mantiene un rapporto privilegiato con la UIP.

Articolo 3

1. L'Assemblea sviluppa la cooperazione tra i suoi membri nei propri campi di azione, favorendo il dialogo politico e la comprensione tra i Parlamenti coinvolti.
2. L'Assemblea affronta argomenti di comune interesse per promuovere e rafforzare ulteriormente la fiducia tra gli Stati del Mediterraneo così da assicurare la sicurezza e la stabilità regionale e promuovere la pace. Si adopera altresì per creare convergenza negli sforzi degli Stati del Mediterraneo in un sincero spirito di partenariato, al fine di assicurare il loro armonioso sviluppo.

Articolo 4

L'Assemblea formula pareri, raccomandazioni e altri strumenti consultivi per conseguire i suoi obiettivi e li sottopone ai Parlamenti interessati.

Articolo 5

1. È compito dell'Assemblea trasmettere pareri, raccomandazioni e altri strumenti consultivi ai Parlamenti nazionali e ai governi degli Stati membri.
2. I Parlamenti nazionali informano l'Assemblea delle misure adottate per promuovere l'attuazione degli strumenti adottati.

Composizione

Articolo 6

1. Su richiesta, i Parlamenti degli Stati rivieraschi del Mediterraneo e Andorra, Giordania, Mauritania, Portogallo, Repubblica della Macedonia del Nord, San Marino, Serbia e Vaticano sono membri dell'Assemblea ex officio.
2. I Parlamenti dei paesi la cui posizione geografica è prossima al Mediterraneo e che hanno interessi in comune con la regione possono, su richiesta, essere invitati a partecipare ai lavori dell'Assemblea in qualità di Membri associati.
3. Le organizzazioni interparlamentari e altre organizzazioni internazionali attive nella regione euro-mediterranea possono essere invitate a partecipare ai lavori dell'Assemblea in qualità di Osservatori. Altre istituzioni ed esperti, il cui lavoro abbia pertinenza per le attività dell'Assemblea, possono essere invitati in qualità di Invitati speciali.

Articolo 7

1. Ciascun Membro dell'Assemblea versa un contributo annuale per il funzionamento dell'Assemblea, calcolato in funzione del progetto di bilancio approvato dall'Assemblea; i Membri associati dell'Assemblea versano un contributo annuale il cui importo è fissato dall'Assemblea e che alimenta il bilancio di esercizio dell'Assemblea.
2. Nel caso in cui un Parlamento membro dell'Assemblea, conformemente al risultato di un voto al proprio interno, decida di ritirarsi dalle strutture dell'APM, il suo ritiro diventa effettivo solo alla fine del secondo anno di calendario che segue la notifica ufficiale indirizzata a tale scopo per iscritto al Presidente dell'Assemblea.

3. È istituito un Fondo di esercizio per assicurare il normale funzionamento dell'Assemblea nell'intervallo tra due anni finanziari, nonché per far fronte ad eventuali spese impreviste dell'Assemblea e degli organi sussidiari.

Struttura

Articolo 8

L'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo è così strutturata: Assemblea, Ufficio di Presidenza, tre Commissioni permanenti, Commissioni ad hoc, Task Force speciali e Segretariato internazionale.

Assemblea

Articolo 9

1. A meno che non decida diversamente, l'Assemblea si riunisce una volta l'anno in sessione ordinaria. In linea di principio, la sessione annuale dell'Assemblea è ospitata da un Parlamento membro.
2. Il Presidente dell'Assemblea convoca una sessione straordinaria dell'Assemblea, se così lo richiedono due terzi dei suoi Membri.

Articolo 10

Il Parlamento membro che ospita le riunioni e/o altre attività dell'Assemblea garantisce l'accesso nel suo territorio a tutti i rappresentanti dei Parlamenti membri e associati.

Articolo 11

1. La composizione dell'Assemblea e il suo processo decisionale sono regolati dal principio di parità dei suoi membri.
2. Le delegazioni dei Parlamenti membri che partecipano alle sessioni dell'Assemblea si compongono di cinque parlamentari al massimo.
3. I Membri includono parlamentari uomini e donne nelle loro delegazioni.
4. Se una delegazione nazionale non rispetta la disposizione di cui al presente art. 11, comma 3, in occasione della Sessione Plenaria detta delegazione ha diritto solo ad un voto.

Articolo 12

1. L'Assemblea elegge un Presidente e quattro Vicepresidenti per un periodo di due anni.
2. L'Assemblea elegge altresì un presidente per ciascuna delle tre Commissioni permanenti per un periodo di due anni. I presidenti delle Commissioni permanenti si fregiano anche del titolo di Vicepresidente dell'APM.

Articolo 13

1. Il Presidente dell'Assemblea apre, sospende e chiude le sedute, dirige i lavori dell'Assemblea, assicura il rispetto del Regolamento, dà la parola agli oratori, mette le questioni ai voti, annuncia i risultati delle votazioni e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea. Le decisioni del Presidente su tali materie sono definitive e non sono soggette a discussione.
2. Il Presidente decide su tutte le materie non previste dal presente Statuto, ascoltato, se necessario, il parere dell'Ufficio di Presidenza, ovvero se la maggioranza degli altri membri dell'Ufficio di Presidenza chiede che lo stesso venga consultato.

Articolo 14

1. Ogni delegazione ha diritto ad esprimere cinque voti, a condizione che almeno due dei suoi membri siano presenti al momento del voto.
2. Laddove sia presente un solo delegato, questi ha diritto ad esprimere un solo voto.

Articolo 15

1. Le decisioni dell'Assemblea sono prese per consenso.
2. In assenza di consenso, l'Assemblea decide a maggioranza dei quattro quinti dei suffragi espressi.

Ufficio di Presidenza

Articolo 16

1. Le attività dell'Assemblea e delle sue commissioni sono coordinate e predisposte dall'Ufficio di Presidenza, che assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.
2. L'Ufficio di Presidenza si compone del Presidente dell'Assemblea, di quattro Vicepresidenti e dei Presidenti delle Commissioni permanenti.
3. Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Ufficio di Presidenza almeno tre volte l'anno o in qualsiasi momento lo ritenga necessario. Il Progetto di ordine del giorno delle sue riunioni è redatto dal Segretariato di concerto con il Presidente.
4. L'Ufficio di Presidenza decide, preferibilmente, per consenso.

Articolo 17

1. I Membri assicurano una rappresentanza equa, a rotazione, delle diverse regioni del Mediterraneo nell'Ufficio di Presidenza.
2. I membri si adoperano per assicurare che entrambi i sessi siano rappresentati nell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 18

1. L'Ufficio di Presidenza, assistito dal Segretariato, adotta tutte le misure necessarie per garantire l'organizzazione efficace e il regolare funzionamento dei lavori dell'Assemblea, conformemente allo Statuto ed al Regolamento dell'Assemblea.
2. L'Ufficio di Presidenza è responsabile delle seguenti funzioni:
 - a) formulare raccomandazioni sull'ammissione e riammissione dei Membri dell'Assemblea, nonché sulla sospensione della loro affiliazione;
 - b) sottoporre all'Assemblea la data e il luogo delle Sessioni dell'Assemblea e di tutte le altre riunioni che la riguardano;
 - c) stabilire il mandato delle Commissioni permanenti dell'Assemblea;
 - d) preparare il programma di lavoro annuale e le relative previsioni finanziarie;
 - e) approvare, ogni anno, i conti dell'anno fiscale precedente, su raccomandazioni dei Revisori contabili nominati;
 - f) proporre all'Assemblea il nome del candidato al posto di Segretario generale.

Commissioni permanenti

Articolo 19

Il lavoro dell'Assemblea è predisposto dalle Commissioni permanenti che formulano pareri e raccomandazioni. Le Commissioni permanenti esaminano le seguenti materie:

- Commissione permanente sulla cooperazione politica e connessa alla sicurezza (Prima Commissione) - Stabilità Regionale: Relazioni tra i partner del Mediterraneo basate su otto principi (astensione dalla minaccia o dall'uso della forza; composizione pacifica delle controversie internazionali; inviolabilità delle frontiere ed integrità territoriale degli Stati; diritto dei popoli all'auto-determinazione e a vivere in pace nei propri territori all'interno di confini riconosciuti a livello internazionale e garantiti; eguaglianza sovrana tra gli Stati e non ingerenza negli affari interni; rispetto dei diritti umani; cooperazione tra gli Stati; assolvimento in buona fede degli obblighi assunti in virtù del diritto internazionale), questioni relative alla pace, la sicurezza e la stabilità, misure atte a costruire la fiducia, controllo degli armamenti e disarmo, rispetto per il diritto umanitario internazionale e lotta al terrorismo.
- Commissione Permanente sulla Cooperazione economica, sociale ed ambientale (Seconda Commissione): Co-sviluppo e Partenariato: Globalizzazione, economia, commercio, finanza, indebitamento, industria, agricoltura, pesca, occupazione e migrazioni, popolazione, povertà ed esclusione, insediamenti umani, risorse idriche ed energia, desertificazione e protezione dell'ambiente, turismo, trasporti, scienza, tecnologia ed innovazione tecnologica.
- Commissione Permanente sul dialogo tra le civiltà ed i diritti umani (Terza Commissione): Rispetto reciproco e tolleranza, democrazia, diritti umani, migrazioni, questioni di genere, minori, diritti delle minoranze, istruzione, cultura e patrimonio artistico, sport, media e informazione e dialogo tra le religioni.

Articolo 20

Ciascun Parlamento membro ha il diritto di partecipare con almeno un suo membro a ciascuna delle tre Commissioni permanenti.

Articolo 21

1. L'Assemblea istituisce Task force speciali nell'ambito di ciascuna delle tre Commissioni permanenti per coadiuvarle nell'espletamento dei rispettivi mandati.
2. Una Task force speciale sulle questioni di genere e la parità è costituita nell'ambito della Terza Commissione.

Commissioni ad hoc

Articolo 22

1. L'Assemblea può istituire Commissioni ad hoc per affrontare argomenti specifici.
2. L'Assemblea decide, su proposta formulata dai Membri, di istituire una o più Commissioni ad hoc, sentito il parere l'Ufficio di Presidenza.

Segretariato

Articolo 23

1. L'Assemblea è assistita da un Segretariato permanente indipendente, con status internazionale.
2. Compito principale del Segretariato è assistere l'Assemblea, nel miglior modo possibile. Nello specifico i suoi compiti consistono in:
 - assicurare il buon funzionamento dell'Assemblea e dei suoi organi;
 - gestire in modo efficiente ed efficace le risorse a sua disposizione
 - dare seguito alle decisioni assunte dall'Assemblea e dai suoi organi;
 - sostenere e stimolare le attività dei Membri dell'Assemblea;
 - istruire le attività e i programmi dell'Assemblea.
3. Il Segretariato dell'Assemblea è diretto dal Segretario generale dell'APM, che è coadiuvato dal personale tecnico e amministrativo.
4. Il Segretario generale svolge le proprie funzioni sotto l'autorità dell'Assemblea e risponde del proprio operato al Presidente e all'Assemblea.
5. Il Segretario generale è nominato dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, con un mandato della durata di quattro anni ed è rieleggibile.
6. Il Segretariato dell'Assemblea comprende tutto il personale dell'organizzazione sotto la direzione del Segretario generale.

7. Il Segretario generale, a nome dell'Assemblea, ha la capacità di concludere accordi internazionali, contratti, acquistare o vendere beni mobili e immobili e avviare azioni legali.
8. Il Segretario generale è depositario degli Statuti e dei Regolamenti dell'Assemblea.
9. Il Segretario generale nomina gli Ambasciatori itineranti e di buona volontà.
10. Il Segretario generale può inoltre essere invitato dal Presidente a espletare alcune funzioni di rappresentanza del Presidente.

Prerogative e Immunità

Articolo 24

1. Ai delegati dei Parlamenti membri dell'Assemblea, ai Membri associati, agli Osservatori e al personale del Segretariato, che partecipano in veste ufficiale a una conferenza o a una riunione all'Assemblea o di uno dei suoi organi, sono riconosciute, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio dei Membri dell'Assemblea e durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo della riunione, le seguenti prerogative e immunità:

- a) immunità dall'arresto o detenzione e dal sequestro del bagaglio personale, ad eccezione dei casi di flagranza di reato;
- b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo lo svolgimento della missione, per atti svolti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese dichiarazioni rilasciate, voti espressi e opinioni scritte;
- c) inviolabilità di tutte le carte, i dati e i documenti ufficiali;
- d) esenzione dalle restrizioni migratorie, da qualsiasi adempimento formale riguardante la registrazione di stranieri e da qualsiasi obbligo legato al servizio di leva;
- e) diritto di impiegare codici nelle comunicazioni ufficiali e ricevere o inviare documenti e corrispondenza per corriere diplomatico o valigia diplomatica.

2. Per garantire l'indipendenza dell'Assemblea, il Segretariato è esente da qualsiasi dazio doganale e altra forma di tassazione sul territorio degli Stati membri, anche per la fornitura di merci e servizi, senza alcuna eccezione. Inoltre, i Membri dell'Assemblea garantiscono al personale internazionale dell'APM l'esenzione da imposte su stipendi, remunerazioni e pensioni.

3. Tali prerogative e immunità sono concesse ai delegati dei Membri dell'Assemblea e al personale del Segretariato non per loro vantaggio personale, ma per assicurarne la completa indipendenza nell'espletamento dei loro compiti relativi all'Assemblea.

Con l'espressione "delegati" in tale contesto si intendono tutti i delegati, rappresentanti, consulenti, esperti tecnici e segretari delle delegazioni.

Emendamenti allo Statuto

Articolo 25

1. Le proposte di emendamento al presente Statuto sono sottoposte al Segretariato per iscritto almeno tre mesi prima della riunione dell'Assemblea. Il Segretariato ne cura l'immediata trasmissione ai Membri dell'Assemblea. L'esame di tali proposte di emendamento è inserito automaticamente nell'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Udito il parere dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea decide in merito a tali proposte di emendamento per consenso e, nei casi in cui non fosse possibile raggiungere un consenso, l'Assemblea decide con una maggioranza di almeno due terzi delle delegazioni nazionali presenti e aventi diritto di voto in Assemblea.
3. In caso di immediate e imprevedute necessità correlate al funzionamento amministrativo dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea ha il potere di approvare emendamenti allo Statuto. Il Presidente informa immediatamente l'Ufficio di Presidenza e l'Assemblea dell'azione presa.



PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE MEDITERRANEAN
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA MEDITERRANEE
الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

REGOLAMENTO

*adottato l'11 settembre 2006 ad Amman (Giordania) e emendato il
24 novembre 2007 a St. Julians (Malta)*

Articolo 1

Organi

La struttura della Assemblea Parlamentare del Mediterraneo si compone dell'Assemblea, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni permanenti e del Segretariato.

Articolo 2

Membri

1. I singoli componenti che fanno parte delle delegazioni nazionali devono essere membri dei rispettivi Parlamenti nazionali.
2. Della composizione delle delegazioni nazionali e della nomina, destituzione o sostituzione di singoli componenti delle delegazioni nazionali decidono i Parlamenti nazionali a loro completa discrezione.
3. Se un componente dell'Assemblea cessa di essere membro del proprio Parlamento nazionale, può continuare a essere membro dell'Assemblea fino alla nomina di un successore e, normalmente, per un periodo non superiore a sei mesi.
4. I Parlamenti nazionali possono nominare supplenti, in numero non superiore a quello dei componenti della rispettiva delegazione nazionale.

Articolo 3

Credenziali

Ogni Parlamento membro dell'APM notifica al Segretariato la lista dei cinque Parlamentari che compongono la sua delegazione nazionale. Il Segretariato è informato senza indugio di qualsiasi modifica nella lista.

Articolo 4

Elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza

1. Se non è eletto per consenso, il Presidente è eletto a scrutinio segreto. È dichiarato eletto il candidato che ottiene la maggioranza di quattro quinti dei suffragi espressi.
2. Se in un'elezione il numero di candidati è pari o inferiore al numero di

cariche da assegnare, i candidati sono dichiarati eletti per acclamazione.

3. I membri dell'Ufficio di Presidenza sono eletti dai membri presenti e aventi diritti di voto.

4. I delegati dei Paesi in arretrato sul versamento del previsto contributo finanziario al bilancio dell'APM non sono eleggibili alle cariche nell'Ufficio di Presidenza dell'APM.

Articolo 5

Presidente

1. Quando il Presidente presiede la sessione, non vota su nessuna questione all'ordine del giorno, compresi progetti di documenti o elezioni.

2. Il Presidente avvia contatti e mantiene il dialogo e partecipa alle riunioni e ai forum che promuovono gli obiettivi e le politiche dell'Assemblea. Il Presidente riferisce su tali attività all'Assemblea.

Articolo 6

Vicepresidenti

Un Vicepresidente, designato dal Presidente, sostituisce quest'ultimo in caso di impedimento nel dibattito in Assemblea. Un Vicepresidente può inoltre essere chiamato dal Presidente a svolgere alcune funzioni di rappresentanza del Presidente.

Articolo 7

Sessione annuale

Salvo che non venga diversamente deciso, le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Articolo 8

Sessioni straordinarie

1. Possono essere convocate sessioni straordinarie dell'Assemblea per rispondere all'emergere di circostanze eccezionali nella regione euro-mediterranea.

2. Il Segretariato è invitato a fornire tutte le strutture necessarie per la convocazione di una sessione straordinaria dell'Assemblea. Questo potrebbe richiedere uno stanziamento aggiuntivo nel bilancio, che deve essere approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Articolo 9

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno della sessione annuale o di qualsiasi sessione straordinaria è predisposto dal Segretariato per conto dell'Ufficio di Presidenza e sottoposto all'Assemblea per approvazione.

2. L'ordine del giorno di ogni sessione annuale dell'Assemblea include l'esame delle relazioni delle tre Commissioni permanenti.

Articolo 10

Resoconti

Il resoconto dei lavori della sessione annuale, delle sessioni straordinarie, delle riunioni dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni permanenti, con registrazione delle presenze e delle decisioni prese, è redatto e conservato dal Segretariato. Una volta completato, ciascuna delegazione nazionale riceve copia del resoconto.

Articolo 11

Registro delle presenze

Le delegazioni nazionali presentano, in tempo utile, al Segretario Generale la lista dei loro membri che partecipano alle sessioni dell'Assemblea.

Articolo 12

Punti di emergenza

1. In qualsiasi momento, possono essere inseriti all'ordine del giorno dell'Assemblea punti di emergenza, su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Tali punti devono riguardare la regione mediterranea e riferirsi a un evento particolare.

2. I punti di emergenza sono presentati sotto forma di progetto di risoluzione e devono essere adottati dal almeno due terzi delle delegazioni nazionali presenti e aventi diritto di voto in Assemblea.

Articolo 13

Diritto di parola

1. Nessun Membro dell'Assemblea può prendere la parola senza essere invitato a farlo dal Presidente. I Membri parlano dal loro posto e si rivolgono al Presidente.

2. I Membri che desiderano prendere la parola in un dibattito devono iscriverne il loro nome nella lista degli iscritti a parlare. Tale lista è responsabilità del Presidente.

3. Un oratore può essere interrotto, con l'autorizzazione del Presidente, soltanto per un richiamo al regolamento.
4. Se un oratore si discosta dal tema in discussione, il Presidente lo richiama all'ordine. Se un oratore è richiamato all'ordine per due volte per la stessa ragione, il Presidente, al terzo richiamo, può impedirgli di esprimersi su tale punto.
5. Salvo che il Presidente non decida di concedere tempo supplementare, la durata di ogni intervento è limitata a 5 minuti o a un minuto per un richiamo al regolamento.
6. Nella stesura della lista degli iscritti a parlare, si applicano i seguenti criteri:
 - a. I nomi sono inseriti nell'ordine cronologico di data e orario di iscrizione.
 - b. Appena pubblicato il progetto di ordine del giorno, le iscrizioni a parlare possono essere effettuate esclusivamente per e-mail (secretariat@pam.int) indirizzandole al servizio di seduta. Tali iscrizioni devono pervenire al servizio di seduta prima della mezzanotte del venerdì che precede l'apertura della successiva parte di sessione.
 - c. A partire dal primo giorno di sessione, l'iscrizione è effettuata soltanto dai membri dell'Assemblea stessi o dai segretari delle delegazioni nazionali.
 - d. Qualsiasi successiva modifica a una iscrizione effettuata precedentemente è considerata come una nuova iscrizione a parlare e il nome in questione è posto alla fine della lista.
 - e. La lista degli iscritti a parlare in un dibattito è chiusa un'ora prima della fine prevista della seduta che precede quella in cui si terrà il dibattito. La lista della prima seduta della parte di sessione è chiusa un'ora e mezza prima dell'apertura di quella seduta.

Articolo 14

Procedure di voto

1. L'Assemblea vota per alzata di mano ad eccezione dei casi in cui è richiesto il voto per appello nominale o a scrutinio segreto.
2. Per le elezioni dei membri dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, il voto è a scrutinio segreto, se è così richiesto.
3. Il voto per appello nominale segue l'ordine alfabetico partendo dal nome di un paese estratto a sorte.
4. Nel computo dei voti si tiene conto soltanto dei voti a favore e di quelli contrari.

Articolo 15
Diritto di voto

1. Solo le delegazioni dei Parlamenti membri presenti hanno diritto di voto.
2. I Membri non possono votare per delega.

Articolo 16
Numero legale

1. Le decisioni in Assemblea, nell'Ufficio di Presidenza e nelle Commissioni permanenti possono essere prese soltanto in presenza di almeno il 50 per cento più uno dei rispettivi componenti.
2. In assenza del numero legale, la votazione è posticipata.

Articolo 17
Commissioni permanenti

Le delegazioni nazionali nominano i rispettivi delegati nelle Commissioni permanenti.

Articolo 18
Mandato delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti esaminano le questioni relative al Mediterraneo pertinenti alle loro aree di competenza.
2. Le Commissioni permanenti esaminano tutte le questioni a loro sottoposte con decisione dell'Assemblea o, in caso di urgenza, dell'Ufficio di Presidenza o del Presidente.
2. Le Commissioni permanenti si riuniscono almeno una volta l'anno per redigere proposte e relazioni da presentare all'Assemblea.

Articolo 19
Lingue dell'Assemblea

Le lingue ufficiali dell'Assemblea sono l'arabo, l'inglese e il francese.

Articolo 20
Membri Associati

1. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea può concedere lo status di Membro Associato a Parlamenti nazionali di Stati non mediterranei.
2. Una richiesta formale di status di Membro Associato è indirizzata al Presidente dell'Assemblea dal Presidente del Parlamento interessato.

3. Se l'Ufficio di Presidenza approva la richiesta, il Presidente dell'Assemblea invita il Parlamento interessato ad assumere lo status di Membro Associato.
4. Il numero di componenti della delegazione di un Membro Associato non può essere superiore a tre.
5. Un Parlamento con lo status di Membro Associato nomina i componenti della propria delegazione in modo da assicurare un'equa rappresentanza dei partiti o dei gruppi politici presenti in quel Parlamento, nonché l'equilibrio di genere.
6. I componenti delle delegazioni dei Membri Associati possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, ma senza diritto di voto. Possono prendere la parola con l'autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.
7. I componenti delle delegazioni dei Membri Associati possono partecipare alle riunioni delle commissioni, senza diritto di voto, se autorizzati dal Presidente dell'Assemblea.
8. L'Ufficio di Presidenza, o almeno dieci dei suoi membri, possono chiedere al Presidente la sospensione o il ritiro dello status di Membro Associato. In tal caso, il Presidente chiede immediatamente il parere dell'Ufficio di Presidenza.
9. I membri dell'Ufficio di Presidenza vengono informati dell'esame della questione almeno due settimane prima della riunione dell'Ufficio di Presidenza in cui verrà discussa. L'Ufficio di Presidenza decide per consenso.
10. In caso di ritiro dello status di Membro Associato, il Parlamento coinvolto può presentare una nuova richiesta formale qualora desideri riacquisire lo status. La sospensione dello status di Membro Associato può essere revocata dall'Ufficio di Presidenza, con decisione assunta a maggioranza di due terzi, se ritiene che non sussistano più le condizioni che hanno portato alla sospensione.

Articolo 21

Osservatori e Ospiti Speciali

1. L'Assemblea può, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, concedere lo status di Osservatore alle organizzazioni interparlamentari e altre organizzazioni internazionali attive nella regione del Mediterraneo, su una base di reciprocità.
2. Il numero dei componenti di una delegazione di Osservatori non può essere superiore a tre. L'organizzazione interessata, nel nominare la propria delegazione, dovrebbe riflettere le varie correnti di opinione presenti all'interno

dell'organizzazione stessa.

3. I componenti di una delegazione di Osservatori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, ma senza diritto di voto. Possono prendere la parola con l'autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

4. Possono partecipare alle riunioni di commissione prendendo la parola con l'autorizzazione del Presidente della Commissione.

5. L'Assemblea può, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, invitare in qualità di Invitati Speciali i rappresentanti di istituzioni ed esperti per presentare relazioni o comunicazioni.

Articolo 22

Osservazione elettorale

1. L'osservazione di elezioni politiche o presidenziali, nonché di referendum, svolge un ruolo di grande rilievo nell'esecuzione del mandato dell'Assemblea nella regione. Con il consenso dell'Ufficio di Presidenza, e con un esame caso per caso, è prevista l'osservazione elettorale in qualsiasi Membro o Membro Associato il cui Parlamento faccia richiesta di assistenza all'Assemblea. La partecipazione da parte dei membri è su base strettamente volontaria.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea può anche decidere di accettare richieste di osservazione elettorale in altri Stati, quando le circostanze giustificano una tale richiesta.

Articolo 23

Segretariato

1. Il Segretario generale dell'Assemblea è incaricato di organizzare il Segretariato dell'Assemblea. Il Segretario generale o un suo rappresentante assiste il Presidente nella direzione dei lavori dell'Assemblea.

2. Il Segretario generale o un suo rappresentante può, in qualsiasi momento, su richiesta del Presidente, dare consulenza all'Assemblea su qualsiasi questione all'esame nel corso di una riunione.

3. Il Segretario generale trasmette ai Membri dell'Assemblea, il più rapidamente possibile, tutti i documenti indirizzati all'Assemblea.

4. Il Segretariato dell'Assemblea riceve tutti i documenti, le relazioni e i progetti di risoluzione e li distribuisce, insieme al resoconto sommario delle sedute, in inglese e francese. Assicura l'interpretazione simultanea dei lavori in queste due

lingue e in arabo.

5. Il Segretariato dell'Assemblea conserva i documenti dell'Assemblea nei suoi archivi e, in generale, svolge tutte le funzioni che l'Assemblea ritenga opportuno affidargli.

6. I resoconti sommari provvisori di ciascuna seduta sono messi a disposizione dei delegati. Ciascun delegato può chiedervi una rettifica; in caso di dubbio, l'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità.

7. Se l'Assemblea si riunisce a porte chiuse, può decidere di non stilare alcun verbale.

8. Il resoconto sommario definitivo dei lavori è pubblicato e distribuito prima della successiva Assemblea.

Articolo 24

Chiusura dell'Assemblea

1. A conclusione di ciascuna Assemblea, il Presidente enumera le principali relazioni e risoluzioni adottate.

2. È compito dei Membri dell'Assemblea sottoporre i documenti adottati ai rispettivi Parlamenti e alle Commissioni competenti, nella forma più opportuna, e informarne i rispettivi Governi, al fine di ottenere il sostegno più attivo possibile all'attuazione di tali risoluzioni.

Articolo 25

Emendamenti agli articoli del Regolamento

1. Qualsiasi proposta di emendamento al Regolamento è trasmesso al Segretariato per iscritto almeno tre mesi prima della Sessione annuale dell'Assemblea. Il Segretariato informa immediatamente i membri dell'Assemblea di tutte le proposte di emendamento. L'esame degli emendamenti è posto automaticamente all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'Assemblea decide su tali proposte per consenso o a maggioranza di due terzi dei suffragi espressi.

2. Qualsiasi proposta di emendamento deve essere conforme alle disposizioni dello Statuto dell'Assemblea.

.....

Disposizioni speciali sull'associazione onoraria con l'Assemblea parlamentare

1. Condizioni che disciplinano la concessione del titolo di Membro Onorario dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

Possono fregiarsi del titolo di "Membro Onorario dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo":

- a) i parlamentari o ex parlamentari che sono stati membri dell'Assemblea, in qualità di titolari o sostituiti, per due anni consecutivi o non consecutivi;
- b) qualsiasi ex membro dell'Assemblea, qualunque sia stata la durata della sua partecipazione, che abbia ricoperto la funzione di Presidente o Vicepresidente dell'Assemblea o di presidente di Commissione. Su richiesta delle persone interessate, è rilasciata un'attestazione o un documento di identità che menziona tale titolo.

Le suddette disposizioni si applicano agli ex membri dell'APM e della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione nel Mediterraneo (CSCM).

2. Prerogative dei Membri Onorari:

- a) Tutti i Membri Onorari dell'Assemblea hanno accesso, su presentazione del documento di identità, agli stessi luoghi riservati ai Rappresentanti titolari e supplenti dell'Assemblea, ad eccezione delle sale riunione delle commissioni, quando queste sono in seduta.
- b) Su loro richiesta possono essere inseriti nelle mailing list per la trasmissione dei documenti ufficiali dell'Assemblea e di alcuni documenti non confidenziali delle commissioni.
- c) Sono invitati agli eventi dell'Assemblea su iniziativa dei responsabili degli stessi.
- d) Possono essere nominati dal Segretario generale a consegnare i premi che l'APM assegna a individui, istituzioni e organizzazioni.

3. Presidente Onorario dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo:

Le regole che disciplinano il titolo di Presidente Onorario dell'Assemblea seguono, *mutatis mutandis*, quelle dei Membri Onorari dell'Assemblea e disposizioni simili in vigore nei parlamenti nazionali e nelle assemblee parlamentari internazionali. La decisione di concedere il titolo di Presidente Onorario è competenza dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea.

4. Condizioni per il conferimento del titolo di Presidente Onorario:

Possono essere considerati per questo titolo tutti gli ex Presidenti dell'Assemblea che hanno esercitato le funzioni di Presidente per almeno un anno. Su sua richiesta, al Presidente Onorario può essere rilasciata un'attestazione o un documento di identità che riporti tale titolo.

5. Prerogative del Presidente Onorario:

- a) Il Presidente Onorario può utilizzare questo titolo in tutte le attività a carattere pubblico, quali pubblicazioni di articoli e libri, conferenze, ecc.
- b) Il Presidente Onorario è membro *ex officio* dell'Ufficio di Presidenza ed è invitato alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza dell'APM, senza diritto di voto, e contribuisce al lavoro dell'Assemblea e lo promuove in qualità di "Ambasciatore dell'APM".
- c) Su presentazione del documento di identità, il Presidente Onorario ha accesso a tutte le sedi dell'APM e agli eventi esterni dell'Organizzazione, ad eccezione delle sale riunione delle commissioni, quando queste sono in seduta.
- d) Su sua richiesta, il Presidente Onorario può essere inserito nelle mailing list per la trasmissione dei documenti non confidenziali dell'Assemblea e dei suoi organi e può chiedere l'accesso alle banche dati non confidenziali dell'APM.
- e) Il Presidente Onorario può essere invitato a eventi specifici che promuovono gli obiettivi dell'APM, su iniziativa dei responsabili degli stessi.
- f) Può essere nominato dal Segretario generale a consegnare i premi che l'APM assegna a individui, istituzioni e organizzazioni.
- g) Il Segretario generale dell'APM può mettere a disposizione del Presidente Onorario tutte le strutture amministrative compatibili con i regolamenti in vigore.

5.1 Le precedenti disposizioni si applicano agli ex Presidenti dell'Assemblea, a condizione che non siano più membri dell'APM.

5.2 Queste disposizioni speciali non hanno implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Assemblea.

6. Condizioni che disciplinano la concessione del titolo di Segretario Generale Onorario dell'Assemblea:

6.1 Le regole che disciplinano il titolo di Segretario generale Onorario seguono, *mutatis mutandis*, quelle degli associati onorari dell'Assemblea parlamentare e disposizioni simili in vigore nei parlamenti nazionali e nelle assemblee parlamentari internazionali.

6.2 Le condizioni per il conferimento del titolo si basano sui principi seguenti:

- La decisione di concedere il titolo di Segretario generale Onorario è competenza esclusiva dell'Ufficio di Presidenza, mentre il Segretario generale è eletto dall'Assemblea parlamentare;
- Come regola generale, il Segretario generale Onorario deve aver completato almeno un mandato di quattro anni nella posizione di Segretario generale.

7. Prerogative del Segretario Generale Onorario dell'Assemblea:

Le prerogative correlate al titolo di Segretario generale Onorario sono le seguenti:

- a) Il Segretario generale Onorario può utilizzare questo titolo a vita in tutte le

attività a carattere pubblico, quali pubblicazioni di articoli e libri, conferenze, ecc. e nei documenti dello stato civile;

- b) Il Segretario generale Onorario ha accesso a tutte le sedi dell'APM e agli eventi esterni dell'Assemblea.
- c) Su sua richiesta, il Segretario Generale Onorario può essere inserito nelle mailing list per la trasmissione dei documenti non confidenziali dell'Assemblea e dei suoi organi e può chiedere l'accesso alle banche dati non confidenziali dell'APM.
- d) Il Segretario generale Onorario può essere invitato alle riunioni dell'Assemblea.
- e) può essere invitato a eventi specifici che promuovono gli obiettivi dell'APM, al di fuori delle sessioni plenarie e delle riunioni di commissione, su iniziativa dei responsabili degli eventi stessi.
- f) Su sua richiesta, al Segretario generale Onorario può essere concesso un documento di identità dell'APM che riporti tale titolo.
- g) Il Segretario generale Onorario può essere nominato dalla Commissione sul Dialogo e i Diritti Umani a consegnare i premi che l'APM assegna a individui, istituzioni e organizzazioni.
- h) Il Segretario generale dell'APM può mettere a disposizione del Segretario generale Onorario tutte le strutture amministrative compatibili con i regolamenti in vigore.



PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE MEDITERRANEAN
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA MEDITERRANEE

الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI CONSTITUZIONE - COMPOSIZIONE – SESSIONI

adottato a St. Julians (Malta) il 24 novembre 2007

Articolo 1

1. Ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 dello Statuto, l'Assemblea stabilisce il numero di Commissioni permanenti che devono essere in grado di trattare tutte le materie che rientrano nelle competenze dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.
2. Ai sensi dell'articolo 18.2 (c) dello Statuto, l'Ufficio di Presidenza stabilisce il mandato delle Commissioni permanenti.

Articolo 2

I Membri dell'Assemblea sono rappresentati in ciascuna Commissione permanente da almeno un componente.

Articolo 3

1. L'Assemblea può invitare rappresentanti dei Membri Associati e Osservatori, nonché Invitati Speciali ed esperti a seguire i lavori delle Commissioni permanenti.
2. Membri Associati, Osservatori, Invitati Speciali ed esperti possono prendere la parola soltanto se autorizzati dal Presidente.

Articolo 4

I Membri dell'Assemblea possono designare ex parlamentari a seguire i lavori delle Commissioni permanenti in qualità di Membri Onorari della loro delegazione.

Articolo 5

Le convocazioni delle Commissioni permanenti sono predisposte, in consultazione con il rispettivo presidente, dal Segretario generale in esecuzione di tutte le decisioni in materia prese dall'Assemblea.

MANDATO

Articolo 6

1. Le Commissioni permanenti normalmente discutono e redigono relazioni e progetti di risoluzione su temi di loro competenza posti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Possono ricevere l'incarico dall'Assemblea di studiare una questione all'ordine del giorno di quest'ultima e di riferire in proposito.

PRESIDENZA

Articolo 7

1. Il presidente non è rieleggibile allo stesso incarico dopo averlo ricoperto per quattro anni.
2. Se un presidente ha svolto tale funzione per quattro anni consecutivi, devono trascorrere almeno due anni prima che possa essere eletto nuovamente per ricoprire lo stesso incarico.

Articolo 8

1. Per garantire, nei limiti del possibile, un'equa distribuzione degli incarichi tra i Membri dell'Assemblea, i rappresentanti di uno stesso Parlamento membro non possono ricoprire più di un posto di presidente di commissione allo stesso tempo.

Articolo 9

1. In caso di dimissioni, perdita del mandato parlamentare o decesso del presidente di una Commissione permanente, le funzioni di presidente sono esercitate da un Vicepresidente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, fino a quando l'Ufficio di Presidenza non seleziona un nuovo presidente della Commissione permanente.

2. I membri di ciascuna Commissione permanente possono nominare un Vicepresidente che, in caso di assenza del presidente della Commissione permanente, partecipi alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza per presentare le attività della Commissione e delle Task Force speciali, senza diritto di voto.

Articolo 10

1. Il presidente apre, sospende e chiude le sedute, dirige i lavori della Commissione, assicura il rispetto del Regolamento, dà la parola agli oratori, mette le questioni ai voti, annuncia i risultati delle votazioni e dichiara chiuse le sessioni. Le decisioni del presidente su tali materie sono definitive e non sono soggette a discussione.

2. Il presidente decide su tutte le materie non previste dal presente Regolamento, udito, se necessario, il parere dell'Ufficio di Presidenza e del Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

RELATORI

Articolo 11

1. L'Assemblea può nominare due relatori, uno della sponda nord e uno della sponda sud del Mediterraneo, per ciascuna Commissione permanente con il compito di redigere un progetto di risoluzione, accompagnato da una breve motivazione, su un tema in discussione nella rispettiva Commissione, che il Segretariato trasmette ai Membri prima della sessione. I Membri possono proporre emendamenti al progetto di risoluzione fino ad una settimana prima dell'apertura dei lavori della Commissione.

ORDINE DEL GIORNO – ORDINE DEI DIBATTITI - RELAZIONI

Articolo 12

L'ordine del giorno delle Commissioni permanenti è comunicato a tutti i Membri dal Segretario generale in esecuzione delle decisioni assunte dall'Assemblea.

Articolo 13

Una Commissione permanente, a cui l'Assemblea chieda di avviare un esame istruttorio su una questione, può, su proposta del suo presidente o di uno dei suoi componenti, prendere le disposizioni procedurali necessarie per assicurare l'efficiente organizzazione del dibattito, tenendo conto del tempo a disposizione.

Articolo 14

1. Il presidente di una Commissione permanente può, se necessario, creare un comitato di redazione e/o un gruppo di riflessione.

2. Normalmente il numero di componenti di un comitato di redazione non è superiore a cinque. La composizione tiene conto di un'equa distribuzione geografica e politica e dell'equilibrio di genere. I relatori che hanno preparato la relazione e il progetto di risoluzione su un punto all'ordine del giorno della Commissione prendono parte ai lavori del relativo comitato di redazione in qualità di componenti o consulenti.

3. Soltanto i componenti di un comitato di redazione o, in caso di prolungata assenza, i loro supplenti e i relatori hanno diritto di parola.

Articolo 15

1. Il presidente di ciascuna Commissione permanente funge da Relatore dinanzi all'Assemblea.
2. I relatori fanno un'esposizione obiettiva del lavoro della Commissione, tenendo conto delle opinioni della maggioranza e della minoranza, e presentano i progetti di risoluzione proposti dalla Commissione permanente. In assenza del presidente della Commissione permanente, il Vicepresidente della stessa lo sostituisce in tale funzione.

EMENDAMENTI

Articolo 16

Ciascun componente di una Commissione può presentare emendamenti a un progetto di risoluzione o a una mozione all'esame della Commissione e può anche presentare sub-emendamenti.

Articolo 17

1. Gli emendamenti devono riferirsi direttamente alla frase in questione. Possono apportare solo un'aggiunta, una soppressione o una modifica alla formulazione iniziale, senza che ciò abbia l'effetto di cambiarne l'ambito o la natura.
2. Il presidente decide della ricevibilità degli emendamenti. Nessun emendamento è ricevibile durante la sessione annuale una volta che i progetti di relazione e di risoluzione sono stati adottati dalle Commissioni permanenti.

Articolo 18

Gli emendamenti sono discussi prima del testo a cui si riferiscono. Analogamente, sono messi in votazione prima del testo stesso.

Articolo 19

1. Quando due o più emendamenti si riferiscono alle stesse parole di un progetto di risoluzione, ha precedenza quello che si discosta maggiormente dal testo ed è messo in votazione per primo.
2. Quando due o più emendamenti riferiti alle stesse parole si escludono a vicenda, l'approvazione del primo comporta la reiezione del o degli altri emendamenti. Quando è respinto il primo emendamento, è messo ai voti l'emendamento seguente in ordine di precedenza, e così di seguito per ciascuno degli altri emendamenti.

3. In caso di dubbio sulla precedenza, la decisione spetta al presidente.

Articolo 20

Salvo diversa decisione del presidente, nella discussione di un emendamento possono essere ascoltati solo il suo autore, un oratore di opinione contraria e, se del caso, il Relatore della Commissione permanente.

DIRITTO DI PAROLA - DISCIPLINA - MOZIONI PROCEDURALI

Articolo 21

Nessun membro di una Commissione permanente può prendere la parola senza l'autorizzazione del presidente.

Articolo 22

1. Salvo diversa decisione del presidente, i membri possono prendere la parola secondo l'ordine in cui si sono iscritti a parlare.

2. Gli oratori possono essere interrotti da altri membri soltanto per un richiamo al Regolamento. Possono tuttavia cedere la parola, con l'autorizzazione del presidente, per permettere ad altri membri di chiedere dei chiarimenti.

3. Il presidente decide immediatamente e senza discussione su ogni richiesta di richiamo al Regolamento.

Articolo 23

Su proposta del presidente, o su richiesta di uno dei suoi membri, una Commissione permanente può decidere di limitare il tempo di parola concesso ad ogni delegazioni e/o il numero di volte in cui i delegati possono prendere la parola nella discussione di uno specifico punto all'ordine del giorno.

Articolo 24

Il presidente richiama all'ordine l'oratore che si discosta dall'argomento in discussione o che disturba lo svolgimento del dibattito pronunciando espressioni ingiuriose. In caso di necessità, il presidente può togliergli la parola e può far cancellare tali espressioni offensive dal resoconto della seduta.

Articolo 25

È compito del presidente risolvere immediatamente gli incidenti che si verificano durante la seduta. Il presidente adotta, in tal caso, tutti i provvedimenti atti a ristabilire il buon andamento dei lavori della Commissione.

Articolo 26

1. Viene concessa in via prioritaria la parola ai membri che la chiedano per proporre:
 - (a) il rinvio del dibattito a data da destinarsi;
 - (b) l'aggiornamento del dibattito;
 - (c) la chiusura delle iscrizioni a parlare;
 - (d) la chiusura o la sospensione della seduta;
 - (e) ogni altra mozione riguardante lo svolgimento della seduta.
2. Tali mozioni procedurali hanno precedenza sulla questione principale di cui sospendono la discussione. Il dibattito su quest'ultima è sospeso per la durata dell'esame della mozione.
3. L'autore di tale mozione ne fa una breve presentazione, astenendosi dall'affrontare il merito della questione principale in discussione.
4. Nella discussione sulle mozioni procedurali possono prendere la parola solo l'autore della proposta e un delegato di opinione contraria; quindi la Commissione decide.
5. Nessuna proposta di aggiornamento a data da destinarsi può essere consentita sulle questioni che la Commissione ha avuto istruzioni di esaminare e riferire all'Assemblea.

Articolo 27

Le riunioni di una Commissione permanente sono pubbliche. Si possono tenere a porte chiuse soltanto su decisione della Commissione, presa a maggioranza dei suffragi espressi.

VOTAZIONI - NUMERO LEGALE - MAGGIORANZE

Articolo 28

1. Il diritto di voto è esercitato dai membri titolari o, in loro assenza, dai supplenti.
2. La presidenza non conferisce al suo titolare né un voto supplementare, né un voto preponderante. Il diritto di voto del presidente è esercitato dal suo supplente. Il presidente può, tuttavia, partecipare al voto nel caso in cui il suo supplente non sia presente in sala.

Articolo 29

1. Le decisioni delle Commissioni permanenti sono prese per alzata di mano o per appello nominale.
2. In ogni caso, il presidente decide sul metodo di voto da seguire.
3. I risultati delle votazioni a suffragio segreto sono validate da due Scrutatori nominati dalla Commissione permanente su proposta del presidente.

Articolo 30

Fatte salve le specifiche disposizioni relative agli emendamenti (cfr. articolo 19) e alle mozioni procedurali (cfr. articolo 26), le Commissioni permanenti votano le proposte nell'ordine in cui sono state presentate. Dopo ciascuna votazione, la Commissione permanente può decidere se votare o meno sulla proposta successiva.

Articolo 31

1. I membri possono chiedere che singole parti o ciascun paragrafo di un testo sottoposto alla Commissione permanente siano messi ai voti separatamente.
2. In caso di obiezione alla richiesta di votazione per parti separate, la richiesta stessa è messa in votazione senza dibattito.
3. Se la richiesta di votazione per parti separate è accolta, si procede a votazioni separate sulle diverse parti o paragrafi del testo che la Commissione ha deciso di mettere ai voti separatamente; le parti o i paragrafi adottati sono successivamente messi ai voti in blocco. Tuttavia, se tutti i paragrafi del testo sono respinti, il testo si considera respinto nel suo insieme.

Articolo 32

1. Non possono essere interrotte le votazioni in corso, salvo che per domandare chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle stesse.
2. I membri che desiderino rendere una breve dichiarazione di voto possono essere autorizzati a farlo dal presidente al termine dello scrutinio.
3. Non sono ammesse dichiarazioni di voto sugli emendamenti e sulle mozioni procedurali prima che la votazione abbia termine.

Articolo 33

1. Una Commissione permanente può riunirsi e deliberare qualunque sia il numero di membri presenti. Tuttavia, la votazione può aver luogo solo se almeno metà dei membri che partecipano all'Assemblea sono rappresentati nella Commissione permanente. Il numero legale è verificato dal Segretario Generale all'inizio di ogni Assemblea.

2. Una votazione in una Commissione permanente è considerata valida, qualunque sia il numero di membri presenti o partecipanti, se, prima della votazione, il presidente non ha verificato la presenza del numero legale e/o non gli è stato richiesto di farlo da parte di un membro della Commissione permanente.

3. Se, prima di un voto, è accertata la presenza del numero legale, detto voto è considerato valido qualunque sia il numero di membri che vi partecipano.

Articolo 34

1. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 7.2 del presente Regolamento.

2. Nel computo dei suffragi espressi si considerano solo i voti favorevoli e contrari.

3. In caso di parità, la proposta in esame si intende respinta

SEGRETARIATO

Articolo 35

1. Il Segretario generale, o un suo rappresentante, assiste il presidente nella direzione dei lavori della Commissione permanente.

2. Il Segretario generale, o un suo rappresentante, può essere invitato dal presidente a fare comunicazioni verbali su un qualunque punto all'esame.

Articolo 36

1. Il Segretariato riceve tutti i documenti, relazioni o progetti di risoluzione e li distribuisce in inglese e in francese. È suo compito assicurare l'interpretazione simultanea del dibattito in queste due lingue, nonché in arabo.

2. È suo compito redigere il resoconto sommario provvisorio delle sedute, che deve essere trasmesso ai Membri prima della successiva sessione della Commissione permanente.

ADOZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Articolo 37

1. È compito dell'Assemblea adottare e modificare il Regolamento delle Commissioni permanenti.

2. Le proposte di modifica al Regolamento delle Commissioni permanenti sono formulate per iscritto e trasmesse al Segretario Generale almeno tre mesi prima della successiva riunione dell'Assemblea. Il Segretariato comunica immediatamente tali proposte a tutti i Membri. Comunica altresì eventuali sub-emendamenti almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea.



PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE MEDITERRANEAN
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA MEDITERRANEE

الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

REGOLAMENTO DEL SEGRETARIATO

REGOLAMENTO DEL SEGRETARIATO

adottato il 21 settembre a Rabat (Marocco)

Articolo 1

1. Il Segretariato dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, sotto il controllo dell'Ufficio di Presidenza, esercita le funzioni di cui è responsabile o che gli sono delegate conformemente allo Statuto.

2. Compito principale del Segretariato è assistere, nel miglior modo possibile, l'Assemblea Parlamentare, nello specifico con le seguenti priorità:

- assicurare il buon funzionamento dell'Assemblea e dei suoi organi;
- gestire in modo efficiente ed efficace le risorse a sua disposizione;
- dare seguito alle decisioni prese dall'Assemblea e dai suoi organi;
- sostenere e stimolare le attività dei Membri dell'APM;
- istruire tutte le attività e i programmi dell'Assemblea.

3. Le funzioni principali del Segretariato sono le seguenti:

- (a) gestire la sede permanente e gli uffici regionali dell'APM;
- (b) preparare e organizzare le sessioni annuali ordinarie e straordinarie dell'Assemblea, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, le riunioni delle Commissioni permanenti e tutte le altre riunioni e attività dell'Assemblea;
- (c) tenere il registro dei Membri dell'Assemblea e cercare di promuovere nuove richieste di affiliazione;
- (d) sostenere e stimolare le attività dei Membri dell'APM e contribuire, a livello tecnico, all'armonizzazione e alla visibilità delle stesse;
- (e) istruire le questioni all'esame dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea e distribuire tutti i documenti necessari in tempo utile;
- (f) predisporre l'esecuzione delle decisioni dell'Ufficio di Presidenza e dell'Assemblea;
- (g) stabilire e mantenere la cooperazione tra l'APM e le altre competenti istituzioni e organizzazioni nazionali, regionali e internazionali e, in generale, assicurare che l'Assemblea sia rappresentata agli eventi e ai forum internazionali di rilievo;
- (h) preparare proposte per il progetto di programma di lavoro e di bilancio da sottoporre all'Ufficio di Presidenza;
- (i) raccogliere e divulgare informazioni sulla struttura e sul funzionamento delle istituzioni rappresentative;

(j) conservare gli archivi dell'APM.

Articolo 2

1. Al Segretario generale è affidata la gestione del Segretariato e la responsabilità di esercitarne le funzioni intrinseche o delegate.
2. Nell'espletamento dei propri compiti, il Segretario generale risponde al Presidente e all'Assemblea.
3. Il Segretario generale è nominato con un mandato di quattro anni dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, ed è rieleggibile. Le condizioni di assunzione sono stabilite dall'Ufficio di Presidenza.
4. Il Segretario generale ha la capacità giuridica di stipulare contratti, acquistare o vendere beni mobili e immobili e avviare azioni legali.
5. Il Segretario generale ha la capacità di giuridica di concludere accordi internazionali, a nome dell'Assemblea.
6. Il Segretario generale lavora esclusivamente per l'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e non è un parlamentare.

Articolo 3

1. Il Segretario generale assume il personale necessario, nel quadro del bilancio approvato dall'Assemblea, e informa l'Ufficio di Presidenza delle assunzioni e delle risoluzioni dei contratti di lavoro. L'Ufficio di Presidenza conferma le nomine di alto livello fatte dal Segretario generale.
2. Al personale assunto dall'Assemblea con regolare contratto si applica il regime comune per gli stipendi, le indennità, le prerogative e le gratifiche della Commissione della funzione pubblica internazionale, dell'ONU e di altre organizzazioni internazionali. Ciò include la partecipazione al Fondo pensionistico dell'ONU, della UIP e di altre organizzazioni internazionali. Il personale del Segretariato dell'APM è esente dalla tassazione degli stipendi e emolumenti e delle pensioni versati dall'Assemblea o dall'UNJPF.
3. Il Segretario generale e i membri del Segretariato si astengono da qualsiasi attività incompatibile con la loro posizione.

Articolo 4

1. Al personale del Segretariato sono riconosciute, nell'esercizio delle loro funzioni sul territorio dei Membri dell'Assemblea e durante il viaggio di andata e ritorno dal luogo delle riunioni, le seguenti prerogative e immunità:

- a) immunità dall'arresto o detenzione e dal sequestro del bagaglio personale, ad eccezione dei casi di flagranza di reato;
- b) immunità da procedimenti giudiziari, anche dopo lo svolgimento della missione, per atti svolti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese dichiarazioni scritte e orali, risultati delle votazioni;
- c) inviolabilità di tutte le carte, i dati e i documenti ufficiali;
- d) esenzione dalle restrizioni migratorie, da qualsiasi adempimento formale riguardante la registrazione di stranieri e da qualsiasi obbligo legato al servizio di leva;
- e) diritto di impiegare codici nelle comunicazioni ufficiali e ricevere o inviare documenti e corrispondenza per corriere diplomatico o valigia diplomatica.

Articolo 5

Il Segretario generale o un membro del Segretariato nominato dal Segretario generale partecipa, con funzioni consultive, alle sessioni degli organi dell'APM e a tutte le riunioni convocate dall'APM.

Articolo 6

Il Segretario generale sottopone una relazione annuale ai membri dell'Ufficio di Presidenza, per successiva trasmissione all'Assemblea, entro il 31 marzo. Dopo l'approvazione dell'Assemblea, la relazione annuale è distribuita ai Membri dell'Assemblea.

Articolo 7

- 1. Il Segretario generale prepara ogni anno, per sottoporlo all'Ufficio di Presidenza, un progetto di programma di lavoro, insieme al progetto di bilancio.
- 2. Il Segretario generale è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'APM e della gestione del suo patrimonio.
- 3. Le somme richieste per i pagamenti sono ritirate dal Segretario generale. In caso di sua assenza, il diritto di firma può essere delegato a un alto funzionario del Segretariato.

Articolo 8

1. In caso di necessità, il Segretario generale è autorizzato a fare trasferimenti da una voce di bilancio ad un'altra nel corso di uno stesso esercizio finanziario.

2. L'Ufficio di Presidenza è informato di tali trasferimenti prima della trasmissione dei conti ai Revisori.

3. Il Segretario generale non può, senza il consenso dell'Ufficio di Presidenza, impegnare spese che determinino il superamento dello stanziamento complessivo iscritto al bilancio annuale.

4. Nel caso in cui emerga che gli stanziamenti di bilancio votati dall'Assemblea siano insufficienti a coprire le spese richieste per l'esecuzione del programma e per la gestione dell'APM, il Segretario generale ne informa l'Ufficio di Presidenza, che può chiedere all'Assemblea di concedere stanziamenti aggiuntivi.

In caso di urgenza, tali stanziamenti possono essere concessi dall'Ufficio di Presidenza, che deve informarne l'Assemblea alla prima sessione di quest'ultima.

Articolo 9

1. Il Segretario generale fornisce all'Ufficio di Presidenza informazioni complete sulla gestione finanziaria dell'Assemblea, sull'evoluzione di entrate e uscite e sulla strategia seguita in proposito.

2. Ogni anno, il Segretario generale fa esaminare da un Revisore esterno i conti dell'esercizio finanziario precedente e li sottopone ai Revisori, che li presentano all'Assemblea. L'Assemblea concede ogni anno il discarico al Segretario Generale per la gestione finanziaria.



PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE MEDITERRANEAN
ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE DE LA MEDITERRANEE

الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط

REGOLAMENTO FINANZIARIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

*adottato il 21 settembre 2007 a Rabat (Morocco) e
emendato il 13 ottobre 2012 a St. Julians (Malta)*

I. APPLICABILITÀ

Articolo 1

Il presente Regolamento disciplina la gestione finanziaria dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo.

II. ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 2

L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

III. BILANCIO

Articolo 3

1. Il bilancio annuale è approvato dall'Assemblea nella sua sessione annuale.
2. Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Segretario generale ed è accompagnato da tutte le informazioni, gli allegati e i rapporti esplicativi che il Segretario generale ritenga necessari e utili oppure se richiesti dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. Il bilancio annuale è redatto in euro.
3. L'Ufficio di Presidenza esamina il bilancio preventivo annuale nella sessione autunnale e lo sottopone all'Assemblea corredato delle raccomandazioni che ritenga necessarie.
4. Il bilancio annuale preventivo è trasmesso dal Segretario generale a tutti i Membri dell'Assemblea almeno un mese prima dell'apertura della sessione annuale dell'Assemblea.
5. Se le circostanze lo richiedono, il Segretario generale può presentare previsioni di bilancio aggiuntive, in una forma coerente con le stime per l'esercizio finanziario, da sottoporre all'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza esamina le previsioni di bilancio aggiuntive e le sottopone all'Assemblea per approvazione, corredate delle raccomandazioni che ritenga opportune.

6. Oltre al bilancio preventivo per l'esercizio finanziario seguente, il Segretario generale presenta all'Ufficio di Presidenza, per informazione, le stime provvisorie per l'anno successivo o per periodi ulteriori, come richiesto dall'Ufficio di Presidenza.

7. Nel caso in cui l'Assemblea respinga il bilancio preventivo proposto, può designare un gruppo di lavoro per studiare la questione insieme al Segretario generale e presentare un bilancio preventivo rivisto, possibilmente prolungando la propria sessione a tale scopo, oppure può decidere di convocare sessioni straordinarie dell'Ufficio di Presidenza, al massimo entro la fine del mese seguente la Sessione annuale dell'anno in questione, affinché si trovi una soluzione e affinché l'Ufficio di Presidenza adotti il bilancio per conto dell'Assemblea.

IV. STANZIAMENTI

Articolo 4

1. Votando gli stanziamenti, l'Assemblea autorizza il Segretario generale a impegnare le spese ed effettuare i pagamenti per gli scopi per cui sono stati votati.

2. Il Segretario generale non può, senza il consenso dell'Ufficio di Presidenza, impegnare spese che determinino il superamento dello stanziamento complessivo iscritto al bilancio annuale.

3. Nel caso in cui emerga che gli stanziamenti di bilancio votati dall'Assemblea siano insufficienti a coprire le spese richieste per l'esecuzione del programma dell'APM, il Segretario generale ne informa l'Ufficio di Presidenza, che può chiedere all'Assemblea di concedere stanziamenti aggiuntivi.

4. In caso di urgenza, tali stanziamenti possono essere concessi dall'Ufficio di Presidenza, che deve informarne l'Assemblea alla prima sessione di quest'ultima.

5. Gli stanziamenti sono disponibili per coprire le spese dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono. Eventuali saldi attivi alla fine dell'esercizio finanziario sono trasferiti al Fondo di esercizio.

6. Gli stanziamenti restano disponibili per un periodo di 12 mesi dalla fine dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono, nella misura in cui sono necessari per assicurare la liquidazione degli impegni assunti in termini di merci consegnate e di servizi resi e per coprire qualsiasi altra spesa regolarmente impegnata e non ancora liquidata nel corso dell'esercizio finanziario.

7. Alla fine del suddetto periodo di 12 mesi, il saldo restante di tali stanziamenti è soggetto alla procedura di cui all'articolo 4.5.

8. Il Segretario generale è autorizzato a fare trasferimenti da una voce di bilancio ad un'altra, nei limiti della somma totale stanziata e nel corso di uno stesso esercizio

finanziario, senza il consenso previo dell'Ufficio di Presidenza, ma è tenuto a sottoporli per informazione alla successiva sessione dell'Ufficio di Presidenza, prima dell'esame dei conti verificati da parte dell'Assemblea.

9. In applicazione della decisione adottata dall'Assemblea in occasione della sua 3° Sessione Plenaria nel 2008, i costi relativi all'organizzazione delle riunioni APM saranno sostenuti dal paese ospitante, ad eccezione delle sessioni annuali straordinarie (Art.8, comma 2 del Regolamento dell'Assemblea).

V. COSTITUZIONE DI FONDI

Articolo 5

1. Gli stanziamenti iscritti al bilancio, nonché ulteriori stanziamenti aggiuntivi, sono coperti da:
 - (a) i contributi dei Membri e dei Membri Associati all'Assemblea;
 - (b) entrate accessorie;
 - (c) qualsiasi somma autorizzata dall'Ufficio di Presidenza, come specificato agli articoli 4.5 e 4.7.

Prima dell'incasso di tali entrate, gli stanziamenti possono essere finanziati a valere sul Fondo di esercizio.

2. I contributi dei Membri sono calcolati in base alla tabella delle quote stabilita dall'Assemblea e rettificati in funzione del numero di Membri alla data in cui il contributo è richiesto.

3. Dopo che l'Assemblea ha adottato il bilancio, il Segretario generale:

- (a) invia i relativi documenti ai Membri;
- (b) informa i membri dei rispettivi impegni corrispondenti al contributo annuale al bilancio.

4. I contributi si considerano dovuti all'inizio del relativo esercizio finanziario e sono versabili entro il 28 febbraio dell'anno in questione. I contributi non versati a quella data sono considerati arretrati.

5. I contributi annuali sono calcolati e versati in euro.

6. I pagamenti effettuati da un Membro dell'Assemblea sono accreditati per coprire i contributi dovuti per esercizi finanziari precedenti, a deduzione del debito più lontano nell'ordine cronologico.

7. Il Segretario generale sottopone all'Ufficio di Presidenza e all'Assemblea le relazioni trimestrali sull'incasso dei contributi dovuti.

8. I Parlamenti di nuova affiliazione o riaffiliati che diventano Membri dell'Assemblea nella prima metà dell'anno sono tenuti a versare il contributo per l'intero anno, quelli di nuova affiliazione o riaffiliati nella seconda metà dell'anno devono versare una somma pari alla metà del contributo dovuto.

9. Quando l'affiliazione di un Membro è sospesa perché il Parlamento di un paese ha cessato di funzionare, eventuali arretrati nei contributi dovuti da tale Membro sono presi in carico dall'organo parlamentare che gli succede oppure cancellati, a seconda della situazione.

10. Un membro dell'Assemblea la cui affiliazione è sospesa o che non riesce a onorare le proprie obbligazioni finanziarie nei confronti dell'Assemblea per due anni consecutivi resta debitore nei confronti dell'Assemblea per gli arretrati. Qualora detto Parlamento presenti una richiesta di riaffiliazione, versa, al momento della riaffiliazione, almeno un terzo degli arretrati e presenta un piano per saldare l'intera somma in un periodo di due anni. Fino al versamento totale, tale somma resta un debito speciale. I Paesi che hanno arretrati nel pagamento del contributo finanziario al bilancio dell'APM non possono essere candidati né ricoprire cariche all'interno dell'Ufficio di Presidenza dell'APM.

11. Fatto salvo il disposto del comma precedente, un ex membro dell'Assemblea, che sia stato sospeso dall'affiliazione per il mancato pagamento dei suoi contributi e che chieda la riaffiliazione può, in presenza di speciali circostanze attenuanti, beneficiare di una cancellazione parziale o totale del debito. L'Assemblea decide su ogni singolo caso, dopo aver ricevuto una relazione dettagliata da parte dell'Ufficio di Presidenza.

VI. FONDI

Articolo 6

1. È costituito un Fondo generale con l'obiettivo di finanziare le spese dell'Assemblea nel quadro del regolare bilancio e di bilanci speciali. Le fonti di finanziamento di questo Fondo sono le entrate sopraccitate, comprese anticipazioni a valere sul Fondo di esercizio.

2. È costituito un Fondo di esercizio, con un ammontare iniziale di 100.000 euro, destinato al funzionamento dell'APM e con i seguenti scopi:

- (a) finanziare le spese e le obbligazioni in attesa dell'incasso delle entrate;
- (b) coprire possibili spese straordinarie decise dall'Ufficio di Presidenza e/o dall'Assemblea;
- (c) anticipare i contributi non ancora versati dai Membri dell'Assemblea, all'inizio o alla fine dell'esercizio finanziario, per pareggiare entrate e uscite.

Detto ammontare è rivisto, se necessario, dall'Ufficio di Presidenza sulla base delle spese reali e previste.

3. Le fonti di finanziamento del Fondo di esercizio sono le seguenti:

- (a) i relativi stanziamenti previsti nel bilancio annuale per ricostituirlo e/o aumentarlo;
- b) i contributi dei Parlamenti di nuova affiliazione o riaffiliati all'Assemblea nel corso dell'anno;
- c) i contributi non versati dai membri dell'Assemblea a chiusura dell'esercizio finanziario;
- d) il saldo attivo degli esercizi finanziari precedenti;
- e) gli interessi maturati dagli investimenti;
- f) eventuali altri somme stanziare dall'Ufficio di Presidenza.

4. Il Segretario generale può costituire un Fondo depositi e dei Conti speciali per le attività finanziate da fonti extra bilancio, come deciso dall'Ufficio di Presidenza.

5. Salvo se diversamente disposto, tali fondi e conti sono gestiti conformemente al presente Regolamento finanziario.

VII. ALTRE ENTRATE

Articolo 7

- 1. Contributi volontari, doni o elargizioni all'APM, in denaro o in altra forma, possono essere accettati dal Segretario generale, se opportuno.
- 2. I fondi accettati per uno scopo specificato dal donatore sono considerati come Fondi di deposito.
- 3. I fondi accettati senza uno scopo specifico sono considerati entrate accessorie.

VIII. DEPOSITO DEI FONDI

Articolo 8

- 1. Il Segretario generale designa la o le banche su cui sono depositati i fondi dell'Assemblea.

IX. INVESTIMENTO DI FONDI

Articolo 9

1. Il Segretario generale può investire i fondi non necessari per far fronte a esigenze immediate.
2. I proventi derivanti dagli investimenti sono accreditati sul Fondo corrispondente.

X. CONTROLLO INTERNO

Articolo 10

1. Il Segretario generale, che è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Assemblea e della gestione del suo patrimonio:
 - (a) stabilisce regole e procedure finanziarie dettagliate che garantiscano una gestione finanziaria efficiente, efficace ed economica;
 - (b) designa i funzionari autorizzati a ricevere denaro, impegnare spese e fare pagamenti per conto dell'Assemblea;
 - (c) esercita un controllo finanziario interno che garantisca un esame permanente effettivo e/o la revisione delle transazioni finanziarie al fine di assicurare:
 - la regolarità delle entrate, del deposito e dell'utilizzo di tutti i fondi e altre risorse finanziarie dell'Assemblea;
 - la conformità degli impegni e delle spese con gli stanziamenti o altre disposizioni finanziarie votate dall'Assemblea, o con gli scopi e le regole dei Fondi di deposito e dei Conti speciali;
 - l'utilizzo economico delle risorse dell'Assemblea.
2. Il Segretario generale può, dopo approfondita indagine, cancellare perdite di fondi, depositi e altri beni, a condizione che l'attestazione di tutte queste somme sia sottoposta ai Revisori insieme ai conti annuali.
3. Il Segretario generale può, in casi eccezionali, disporre liberalità, se ritenuto nell'interesse dell'Assemblea; una attestazione di tali liberalità deve essere presentata ai revisori interni insieme ai conti.

XI. APPROVVIGIONAMENTI

Articolo 11

1. L'approvvigionamento comprende tutte le azioni necessarie per procurare, tramite acquisto o noleggio, beni, compresi prodotti e immobili, e servizi, comprese opere. I seguenti principi generali sono tenuti in debita considerazione nell'esercizio delle funzioni di approvvigionamento dell'Assemblea:
 - (a) miglior rapporto qualità/prezzo;
 - (b) equità, integrità e trasparenza;
 - (c) concorrenza internazionale effettiva;

(d) interesse dell'Assemblea.

2. Attrezzature, forniture e altri articoli di alto valore sono procurati attraverso procedure di appalto, ad eccezione di circostanze eccezionali in cui il Segretario generale ritenga opportuno, nell'interesse dell'Assemblea, derogare a tale regola.

XII. CONTABILITÀ

Articolo 12

1. Il Segretario generale tiene i documenti contabili come necessario e presenta attestazioni verificate dei conti annuali che riportano, per l'esercizio finanziario a cui si riferiscono, le entrate e le uscite di tutti i conti esistenti. Il Segretario generale fornisce anche altre informazioni necessarie per illustrare la posizione finanziaria corrente dell'Assemblea.

2. I conti dell'Assemblea sono presentati in euro.

XIII. REVISIONE CONTABILE ESTERNA

Articolo 13

1. Un Revisore esterno è incaricato della revisione dei conti dell'Assemblea.

2. Il Revisore esterno presenta al Segretario generale una relazione entro il 1° marzo seguente la fine dell'esercizio finanziario. Il Segretario generale sottopone entro il 31 marzo tale relazione e i conti verificati a due revisori nominati dall'Ufficio di Presidenza tra i suoi membri.

3. I conti verificati, insieme ai commenti ritenuti necessari, sono presentati per approvazione dai Revisori all'Ufficio di Presidenza nella prima sessione annuale. L'Ufficio di Presidenza concede quindi il discarico al Segretario Generale per la gestione finanziaria.

XIV. RISOLUZIONI CHE IMPLICANO SPESE

Articolo 14

1. Il Segretario generale fornisce informazioni all'Ufficio di Presidenza sulle ricadute amministrative e finanziarie di qualsiasi proposta che possa implicare spese straordinarie.

2. Nessuna risoluzione o decisione che implichi spese straordinarie può essere esecutiva senza l'approvazione dell'Ufficio di Presidenza, che, allo stesso tempo, decide dei mezzi per assicurarne il finanziamento.

XV. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

1. Il presente Regolamento è approvato dall'Assemblea ed entra in vigore alla data della sua approvazione.

2. Qualsiasi proposta, da parte dell'Assemblea, di sospensione o emendamento di uno o più articoli del presente Regolamento è presentata per iscritto e trasmessa al Segretariato dell'APM almeno tre mesi prima della successiva riunione dell'Assemblea.

Il Segretario generale tramette immediatamente all'Assemblea la proposta e informa i membri dell'Ufficio di Presidenza per riceverne il parere.